



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Delibera n. 56

Seduta del 31 luglio 2025

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Modifiche allo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale – Adozione ai sensi dell'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell'articolo 5, comma 2, lettera i), dello Statuto.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'articolo 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dal citato articolo 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di*

personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest’ultima, prevedendo che la CIP adotta tutti gli atti di indirizzo e al comma 6, lettera g), che *“delibera (...) lo statuto dell’Autorità (...). Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;*

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”* e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, in materia di funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del quale *“il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull’Autorità di bacino mediante la firma del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione delle deliberazioni della Conferenza Istituzionale permanente e l’approvazione degli atti di cui al successivo comma 4”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;*

VISTO lo Statuto dell’Autorità di bacino, approvato con decreto n. 403 del 13 novembre 2024 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e in particolare l’articolo 14 rubricato *“Modifiche Statutarie”* che prevede che *“1. Le proposte di modifica del presente statuto sono predisposte e presentate dal Segretario generale alla Conferenza Istituzionale Permanente e da questa deliberate.*

2. Le modifiche statutarie deliberate ai sensi del comma 1 sono trasmesse per l’approvazione da parte del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 6 comma 4 e 5 del decreto ministeriale.”.

DATO ATTO CHE al fine di semplificare e rendere maggiormente funzionale la Segreteria Tecnica Operativa disciplinata dall’art. 8 dello Statuto si ritiene opportuno ridefinirne e semplificarne la composizione, riformulando integralmente il comma 2 dello stesso articolo come segue *“La segreteria tecnica operativa è presieduta dal segretario generale ed è composta dal personale appartenente alle strutture di cui all’art. 10, individuato dal medesimo in funzione delle competenze richieste dalla materia oggetto di trattazione”;*

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 5, comma 2, lettera g), dello Statuto di questa Autorità, conformemente alla previsione di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che la Conferenza Istituzionale Permanente provvede a deliberare lo Statuto e le relative modifiche;
- l’articolo 14 dello Statuto di questa Autorità stabilisce, inoltre, che *“1. Le proposte di modifica del presente Statuto sono predisposte e presentate dal Segretario Generale alla Conferenza Istituzionale Permanente e da questa deliberate. 2. Le modifiche statutarie deliberate ai sensi del comma 1 sono trasmesse per l’approvazione da parte del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art 6 commi 4 e 5 del decreto ministeriale.”;*

- il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, prescrive, infine, che lo Statuto sia trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (ai fini della sua approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e che, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, gli stessi si intendono approvati qualora non ricusati dal Ministro vigilante.

RITENUTO NECESSARIO procedere alla deliberazione delle modifiche all'articolo 8, comma 2, dello Statuto al fine di semplificare l'operatività della Segreteria tecnico operativa, organo di questa Autorità.

VISTO il verbale della seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 31 luglio 2025.

DELIBERA

Articolo 1

(Deliberazione delle modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale)

1. Ai sensi dell'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14 dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, sono deliberate le modificazioni al medesimo Statuto dell'Autorità, riportate nell'articolo 2 della presente deliberazione.

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 8 dello Statuto)

1. All'articolo 8 (Segreteria tecnico operativa), il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. La segreteria tecnico operativa è presieduta dal Segretario generale ed è composta dal personale appartenente alle strutture di cui all'Art. 10, individuato dal medesimo in funzione delle competenze richieste dalla materia oggetto di trattazione.».

Articolo 4

(Adempimenti successivi)

1. L'Autorità di bacino provvede a integrare le modifiche statutarie deliberate ai sensi dell'articolo 2 nello Statuto e a trasmetterlo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'approvazione con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità all'articolo 63, comma 6, lettera g), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. A seguito dell'approvazione di cui al comma 1, il testo integrato dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è pubblicato sul sito *web* istituzionale di questa Autorità.

Roma, 31 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Il Viceministro
(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. ing. Marco Casini)